SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A08981

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2007, n. **175**.

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 7, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 19;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale;

Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 ottobre 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ministro e Sottosegretari

1. Il Ministro del commercio internazionale è l'organo di direzione politica del Ministero del commercio internazionale ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro del commercio internazionale si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il Sottosegretario di Stato presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro del commercio internazionale;

c) Ministero: il Ministero del commercio internazionale;

d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del commercio internazionale;

f) ruolo dei dirigenti: il ruolo dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto al Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro ed il Segretario particolare del Ministro;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio stampa;

f) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

h) il Servizio di controllo interno.

3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.

5. Il servizio di controllo interno opera nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

Art. 4.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di Gabinetto coadiuvano il Capo di Gabinetto per l'esercizio delle competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle attività e relazioni istituzionali del medesimo. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dell'amministrazione; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.

2. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

3. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di studio e di supporto tecnico allo stesso, nonché ai Sottosegretari di Stato per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il commercio internazionale.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti delle direzioni generali del Ministero.

5. L'Ufficio del consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

6. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività. Il capo dell'ufficio stampa, ove autorizzato, svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

7. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo possono avvalersi rispettivamente di un vice Capo di Gabinetto e di un vice Capo dell'Ufficio legislativo.

Art. 5.

Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

2. Le attività di controllo interno sono svolte per la durata di un triennio in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, sceglie il titolare dell'organo monocratico ovvero i componenti dell'organo collegiale, in tale caso individuandone il Presidente, tra esperti particolarmente qualificati in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. Uno dei componenti può essere scelto tra dirigenti del Ministero, gli altri due possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Al Servizio di controllo interno sono assegnate fino ad un massimo di 6 unità di personale.

4. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario e coordina la propria attività con il Comitato tecnico scientifico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

Art. 6.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, è stabilito complessivamente in sessantatre unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del trenta per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nell'ambito del contingente di sessantatre unità stabilito al comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 4, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, e sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dai Capi della Segreteria dei Sottosegretari di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa, dal consigliere diplomatico e dai componenti dell'organo direttivo del Servizio di controllo interno, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto.

Art. 7.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

3. Il Capo della segreteria tecnica è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato tra operatori del settore dell'informazione o tra persone, anche appartenenti alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di informazione, iscritti negli appositi albi.

5. Il Capo della segreteria del Ministro, il segretario particolare del Ministro ed i Capi della segreteria dei Sottosegretari di Stato sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

6. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, aventi il grado di consigliere di legazione o superiore.

7. I capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

8. I componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno, come determinati dall'articolo 5, comma 2, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e possono essere confermati entro 60 giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 8.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, comprensivo dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Capo della Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio comprensivo dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, il Capo della segreteria, il Segretario particolare ed i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Consigliere diplomatico nel trattamento economico determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica;

e) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento previsto al presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.

La misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 9.

Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

Art. 10.

Norme finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro del commercio internazionale*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento oridinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante il regolamento di disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1999, n. 121.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

— Il testo degli articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono i seguenti:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente art.. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo

e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2].

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente art. costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— La legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 13:

«Art. 13. — 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente art. si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.».

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2002, n. 172.

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 recante il regolamento di disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2004, n. 100.

— La legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri., è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

— Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 1, comma 10:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 recante la ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2007, n. 66.

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«Art. 3 *(Personale in regime di diritto pubblico)*. — 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-*bis*. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-*ter*. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 4 e 14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 12999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 4 e 14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 («Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni») pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2000, è il seguente:

«Art. 9 *(Uffici stampa)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — *(Omissis)*.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 e sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 recante il regolamento di riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2007, n. 38.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è il seguente:

«Art. 1 *(Princìpi generali del controllo interno)*. — *(Omissis)*.

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a)-c) (Omissis);

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;».

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 4, 14 e 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 208 è citato alle premesse.

— Per il testo dell'art. 13 della legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materie di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. — *(Omissis)*.

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 è il seguente:

«Art. 5 *(La valutazione del personale con incarico dirigenziale)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati». Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 14 e 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291 recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2001, n. 165.

07G0191

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3622).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2 dicembre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della regione Emilia-Romagna»;

Viste le note del 10 aprile e 13 giugno 2007 del presidente della provincia di Bologna - Commissario delegato, nonché l'intesa della regione Emilia-Romagna formulata con la nota del 27 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002;

Vista la nota n. 34019 del 22 agosto 2007 del Presidente della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2006, n. 3495, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota del 10 agosto 2007 dell'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale, da ultimo, è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio delle regioni Molise e Puglia fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, n. 3574, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie, di cui all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Molise e Puglia, colpite dagli eventi sismici del 2002»;

Vista la nota n. 5321 del 19 aprile 2007 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2007, n. 3603;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006», nonché l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006;

Visto l'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007;

Vista la nota del 20 settembre 2007 dell'Ufficio territoriale del Governo di Torino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza socio

economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le note del 4 settembre 2007 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, del 12 settembre 2007 del presidente della regione Veneto e del 14 settembre del sindaco di Venezia;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

Vista la nota del 27 novembre 2006 del prefetto di Teramo - Commissario delegato;

Vista la nota del 6 dicembre u.s. dell'assessore preposto alla protezione civile della giunta regionale dell'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova»;

Vista la nota in data 1º agosto 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché l'intesa della regione Liguria formulata con nota del 10 settembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 24 marzo 2006, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticità in atto nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

Vista la nota del 28 giugno 2007 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del Sistema Gran Sasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 30 settembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3325 del 2003 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei giorni 23 e 24 settembre 2003, il territorio della provincia di Massa Carrara»;

Vista la nota in data 11 settembre 2007 dell'assessore alla protezione civile della regione Toscana - Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3544 del 29 settembre 2006, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;

Vista la nota n. 15 del 30 agosto 2007 del sindaco di Tolentino - Commissario delegato, nonché l'intesa formulata dalla regione Marche con nota del 2 ottobre 2007;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 in data 5 marzo 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione»;

Vista la nota del 2 luglio 2007 del commissario delegato per l'emergenza di Marinasco-Strà nel comune di La Spezia;

Vista la nota n. 117080 del 13 settembre 2007 dell'assessore alla protezione civile della regione Liguria;

Vista le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006;

Viste le note n. 1404 del 19 giugno 2007 e n. 19979 del 18 settembre del presidente della regione Molise - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale da ultimo è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia;

Vista l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del Soggetto attuatore per gli interventi di ricostruzione post-sisma del 12 settembre 2007;

Vista la nota del presidente della regione Molise del 26 settembre 2007;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005;

Vista la nota del 26 marzo 2007 del Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonché la nota del 3 ottobre 2007 del presidente della regione Lazio;

Considerato che a seguito della serie di scosse di terremoto di forte intensità che hanno interessato l'area a largo di Sumatra in Indonesia, vari centri sismologici hanno emesso un allarme tsunami per India (Andamare e Nicobare), Maldive, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Kenya, e Sri Lanka, il Ministero degli affari esteri ha ravvisato la necessità di entrare in contatto

con i cittadini italiani presenti, a diverso titolo, nei sopra citati Paesi, per fornire a livello precauzionale indicazioni circa le misure di sicurezza da adottare;

Sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Vista la nota del 18 settembre dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 6 luglio 2007 e la nota della regione Lazio del 18 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 e n. 3617 del 4 ottobre 2007;

Vista la nota del sindaco di Napoli - Commissario delegato del 29 agosto 2007;

Vista la nota del presidente della regione Campania del 3 ottobre 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della provincia di Bologna è confermato, fino al 31 gennaio 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2005 per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dell'evento calamitoso del 14 settembre 2003.

Art. 2.

1. In relazione alla situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Catania e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, la regione Siciliana è autorizzata a predisporre un apposito Piano recante specifici interventi di protezione civile da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attivazione degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 2.286.243,00, si provvede con le risorse finanziarie ancora presenti nella disponibilità del Commissario delegato - presidente della provincia di Catania di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3145 del 2001.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono versate entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - presidente della regione Siciliana di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002.

Art. 3.

1. Nel quadro degli interventi relativi alla messa in sicurezza dell'alveo delle sponde e delle golene del torrente Cellina nell'area interessata dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2006, n. 3495, provvede, in deroga a quanto previsto dall'art. 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a realizzare lungo il predetto torrente i necessari interventi di cui all'art. 242 del sopra citato decreto legislativo, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano o non siano individuabili.

Art. 4.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3574 del 16 marzo 2007 sono destinate ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 secondo l'individuazione e la ripartizione definita dal presidente della regione Puglia - Commissario delegato.

Art. 5.

1. Nell'ambito delle iniziative necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali, i presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3598/2007, per la realizzazione degli interventi di carattere straordinario ed urgente di competenza dei medesimi, sono autorizzati ad utilizzare, anche a titolo di anticipazione, fondi provenienti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, con i poteri di cui all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza di protezione civile n. 3598/2007.

2. All'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2007, n. 3603, le parole «le risorse di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti «le risorse di cui al comma 3».

Art. 6.

1. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540 del 4 agosto 2006 le parole «coinvolti nelle attività finalizzate a fronteggiare i predetti eventi» sono soppresse.

2. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 le parole «di euro 100.000,00» sono sostituite con le parole «di euro 180.000,00».

3. È assegnata all'Ufficio territoriale del Governo di Torino la somma di euro 9.500,00 per le spese sostenute dal comune di Pinerolo per le attività inerenti alla manifestazione svoltasi dall'11 al 16 agosto 2007 nel medesimo territorio comunale, con oneri da porre a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

4. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 2003 dopo le parole «coordinata e continuativa,» sono aggiunte le parole «per ogni comitato di rientro istituito,».

5. Il terzo periodo dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 è sostituito con il seguente: «regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52 e 55».

Art. 7.

1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è autorizzato a derogare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 116, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 241 e 243, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c),* della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 183, 187, 188, 189, 190, 196 197, 198, 208, 211, 214, 216, 242 e 255, comma 1, Titolo V, parte IV;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*.

2. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione Veneto, che si esprime inderogabilmente entro quindici giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

3. Qualora il parere di compatibilità ambientale sia stato espresso su progetto preliminare, la verifica dell'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni, secondo quanto previsto all'art. 37, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovrà essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento del progetto definitivo stesso.

4. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 2004 è soppresso.

Art. 8.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2006, il prefetto di Teramo Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3542/2006, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad avvalersi di un'apposita struttura dal medesimo costituita, e composta fino ad un massimo di tre unità di personale dell'Ufficio territoriale di Governo di Teramo.

2. Il personale della struttura è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili *pro-capite* oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennità correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n. 252.

3. Al Commissario delegato, in ragione ai maggiori compiti conferiti ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3542/2006 è riconosciuto un compenso mensile pari al 20% del trattamento economico in godimento.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di un esperto appartenente alla pubblica amministrazione, cui è corrisposto un compenso su base mensile pari al 20% della retribuzione in godimento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato e presenti nella contabilità speciale di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3452/2006.

Art. 9.

1. Per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani, nel comune di Cogoleto, le risorse già assegnate al commissario delegato sono ulteriormente integrate della somma di euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - fondo unico di investimenti - Cap. 7090/P.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, con vincolo di destinazione, direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, nel comune di Cogoleto.

Art. 10.

1. I poteri conferiti all'ing. Angelo Balducci - Commissario delegato sono confermati fino 31 marzo 2008 per assicurare il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 15 maggio 2006.

2. Per assicurare la puntuale messa a norma dei Laboratori nazionali del Gran Sasso, con particolare riferimento al comparto sicurezza e quindi al completamento della compartimentazione antincendio, al Commissario delegato è attribuita l'ulteriore somma di 500.000,00 euro da trasferire sulla contabilità al medesimo intestata a valere sul Fondo della protezione civile, da cui è stata accantonata apposita cifra.

Art. 11.

1. Per il proseguimento delle iniziative previste nel piano straordinario predisposto per fronteggiare gli eventi calamitosi che hanno colpito, nei giorni 23 e 24 settembre 2003, il territorio della provincia di Massa Carrara, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3325 del 7 novembre 2003, è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie pari a € 3.858.122,15 a valere sulle economie derivanti dalle ordinanze di protezione civile n. 3276 del 2003 e n. 3311 del 2003.

2. Alla cessazione dello stato di emergenza fissato per il 30 settembre 2007, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

3. Alla data del 1° gennaio 2008 e per le medesime finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, sono trasferite al bilancio regionale in appositi capitoli di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

Art. 12.

1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticità determinatosi dall'inquinamento dell'acquedotto nel comune di Tolentino il sindaco del medesimo comune è confermato, fino al 31 maggio 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3544 del 29 settembre 2006.

Art. 13.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, il dott. Luigi Piscopo ed il direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia e Liguria, sono confermati, fino al 31 dicembre 2007, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore.

Art. 14.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati, fino al 30 settembre 2008, i poteri commissariali conferiti al Presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

1. Al fine di consentire la prosecuzione dagli interventi di ricostruzione necessari al definitivo superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, il presidente della regione Molise - Commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 32, 33, 34, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 241, 243 e 244, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)*, della direttiva comunitaria n. 93/37.

Art. 16.

1. Per l'espletamento delle iniziative da porre in essere per il definitivo superamento del contesto di criticità inerente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Rieti il 26 settembre 1997 è assegnata la somma di 1.000.000,00 di euro al Commissario delegato di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, i cui poteri sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario delegato predispone un apposito Piano di utilizzo delle predette risorse finanziarie da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile del quale è stata accertata la relativa disponibilità e quanto a euro 500.000,00 a carico del bilancio della regione Lazio. Le predette risorse finanziarie sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato.

Art. 17.

1. Al fine di mettere al riparo i cittadini italiani in vacanza in zone colpite da terremoto a rischio di tsunami le società di gestione dei sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri il numero complessivo delle presenze italiane in India, Maldive, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Kenya, e Sri Lanka. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza apposito messaggio, il cui contenuto viene concordato con il medesimo Ministero degli affari esteri.

Art. 18.

1. All'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007 sono aggiunte le seguenti disposizioni a cui il Commissario delegato è autorizzato a derogare: «articoli 206, 209, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 226 e 227 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 19.

1. All'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3617 del 4 ottobre 2007, è aggiunto il seguente alinea:

legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articoli 1, 2, 3, 4 e 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A09073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Alona Doroshchuk, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia, di Milano e provincia e della città di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Alona Doroshchuk, cittadina ucraina, nata a Kiev il 12 novembre 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di guida turistica acquisito in Ucraina, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali di Roma e provincia, di Milano e provincia e della Città di Venezia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, ucraino e italiano;

Considerato che la sig.ra Alona Doroshchuk risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 15 maggio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa per ogni ambito territoriale consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame scritto e orale;

Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza delle province di Roma, Milano e Venezia e che solo la provincia di Venezia ha già indicato i contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alona Doroshchuk, cittadina ucraina, nata a Kiev il 12 novembre 1965, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia, di Milano e provincia e della Città di Venezia subordinatamente al superamento della misura compensativa di cui in premessa secondo le indicazioni fornite dalle rispettive province.

Art. 2.

La misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame scritto e orale, per ogni ambito territoriale, sarà organizzato dalle rispettive province.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, le rispettive province rilasceranno alla sig.ra Alona Doroshchuk un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo, ucraino e italiano.

Art. 3.

Per l'ambito «Città di Venezia» il contenuto della prova attitudinale è individuato nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Con successivi decreti si provvederà ad indicare il contenuto delle altre prove attitudinali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI GUIDA TURISTICA PER L'AMBITO «CITTÀ DI VENEZIA» CHE COMPRENDE: VENEZIA CITTÀ E LA SUA LAGUNA INCLUSA CHIOGGIA, NONCHÉ MIRANO E NOALE.

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Alona Doroshchuk, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito «Città di Venezia».

Tenuto conto che la sig.ra Alona Doroshchuk risulta essere un «professionista» già qualificato in Ucraina e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, ucraino e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova scritta e orale nelle materie sottoelencate.

Storia: caratteri dei vari periodi della storia veneta, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) con speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.

Storia dell'arte: caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

Geografia: caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia, inclusa la Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale.

Tradizioni e manifestazioni: conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Ville venete: conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia e delle più importanti Ville del Veneto.

Si elencano qui di seguito le principali ville venete sulle quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo:

Foscari (Malcontenta), Pisani (Strà), Widmann-Foscari (Riscossa di Mira), Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra «La Rotonda» (Vicenza), Valmarana «ai Nani» (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Villa-Castello Giustinian (Roncade), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Elementi fondamentali di medicina di primo soccorso: l'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. L'arresto

cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33: articoli 20, 82/90 ed allegato T.

07A08932

DECRETO 8 ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. Paolo Bisi, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1988 che prevede l'applicabilità del decreto legislativo anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998» ed in particolare l'art. 49;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Paolo Bisi, cittadino italiano, nato a Piacenza il 20 gennaio 1947, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: russo, inglese e francese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 3 aprile 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale;

Acquisito agli atti il parere dei rappresentanti di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Padova che ha comunicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Paolo Bisi, cittadino italiano, nato a Piacenza il 20 gennaio 1947, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue russo, inglese e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale consistente in un esame orale, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; qualora la prova abbia avuto esito positivo la provincia di Padova rilascerà al sig. Bisi un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2007

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Paolo Bisi, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che il sig. Bisi risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo, inglese e francese, la prova attitudinale, articolata in un esame orale, verterà sulle materie sottoelencate.

Tecniche di amministrazione delle agenzie di viaggio

Ragioneria e contabilità aziendale: costi e ricavi; contabilità elementare; piano dei conti; bilancio; contabilità forfettaria.

Legislazione tributaria: le imposte dirette nelle aziende individuali: società di persone e di capitali; il regime dell'IVA nelle Agenzie di Viaggio/Tour Operator.

Organizzazione e legislazione del lavoro: il contratto di lavoro; varie forme di assunzione; i libri obbligatori; gli elementi della retribuzione; risoluzione del rapporto di lavoro.

Organizzazione dei servizi di agenzia

Strutture organizzative delle Agenzie di Viaggio.

I prodotti delle Agenzie di Viaggio: struttura e preventivo.

Tour operator e dettagliante: organizzazione interna di un T.O. e di un dettagliante. Il contratto di viaggio.

Le assicurazioni: principali compagnie assicuratrici; contratto di assicurazione: rischi del turista; premi; l'annullamento del viaggio sotto il profilo assicurativo; responsabilità delle Agenzie di Viaggio.

La prenotazione dei servizi: convenzione e accordi internazionali nei rapporti con le strutture ricettive.

La vendita della biglietteria.

Formalità doganali e valutarie.

Nozioni in materia di passaporti, visti consolari e disposizioni di P.S. per l'espatrio, nonché per il soggiorno di stranieri nel territorio italiano.

Legislazione turistica

In particolare:

convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) e la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970;

convenzione AIH-FUAAV del 1979;

legge 29 marzo 2001, n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico»;

legge regionale del Veneto del 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

regolamento comunitario n. 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

decreto legislativo n. 206/2005 «Codice di Consumo» (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 162);

regolamento comunitario n. 1546/2006 del 4 ottobre 2006 in materia di nuove regole di sicurezza negli aeroporti dell'Unione europea (trasporto di liquidi).

07A08933

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2007.

Decadenza dall'assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della società «Playmat Station S.r.l.».

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11° DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, secondo periodo, del decreto direttoriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2006, n. 301, il quale stabilisce che a decorrere dalla data del provvedimento stesso non si applica la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 11 luglio 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/BNG del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Considerato che, nella graduatoria provinciale di L'Aquila, l'offerta della società Playmat Station S.r.l. è risultata collocata, con punti 48, al terzo posto su due posizioni utili per l'assegnazione di una concessione per la gestione del gioco del Bingo;

Considerato che, con sentenza n. 7298/2002 in data 15 maggio 2002, il T.A.R. Lazio, in primo luogo, ha respinto il ricorso proposto dalla società Playmat Station S.r.l. avverso la propria collocazione nella graduatoria di cui al citato decreto 11 luglio 2001 e, in secondo luogo, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Playmat Station S.r.l. avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta a far dichiarare la revoca

o la decadenza della società Bingomatica S.r.l., seconda classificata nella suddetta graduatoria, dalla concessione del gioco del bingo;

Considerato che, con decisione n. 5527/2005 in data 12 luglio 2005, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dalla predetta Playmat Station S.r.l. per l'annullamento della suddetta sentenza n. 7298/2002 e, per l'effetto, «in riforma della sentenza impugnata», ha annullato, *in parte qua*, il provvedimento di approvazione della graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, in quanto carente di istruttoria e di motivazione in ordine ad alcuni punteggi attribuiti alla Bingomatica S.r.l.;

Considerato che, in esecuzione di tale decisione, è stato emanato il decreto direttoriale 23 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 29 novembre 2005) recante: «Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di L'Aquila, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni», con il quale la Playmat Station S.r.l. è stata collocata al secondo posto della suddetta graduatoria provinciale e, dunque, in posizione utile per l'assegnazione di una delle due concessioni previste per la provincia in questione e con il quale è stato disposto che la Playmat Station S.r.l. stessa avrebbe dovuto provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, a rinnovare la cauzione provvisoria e ad approntare, entro centocinquanta giorni dalla medesima data di pubblicazione, la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni;

Considerato che la Playmat Station S.r.l., in data 26 gennaio 2006, ha proposto ricorso per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del suddetto decreto 23 novembre 2005, nella parte in cui sono «fatti salvi, nell'interesse generale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della società Bingomatica», collocata al terzo posto della menzionata graduatoria provinciale;

Considerato che il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 1377/2006 dell'8 marzo 2006, ha accolto la suddetta istanza cautelare proposta dalla Playmat Station S.r.l. con il suddetto ricorso del 26 gennaio 2006;

Considerato che, con nota n. 2006/29932/giochi/BNG del 31 agosto 2006, l'Amministrazione ha sospeso i termini per l'approntamento al collaudo della sala-bingo da parte della Playmat Station S.r.l. dalla data dell'istanza avanzata da tale società (26 luglio 2006) fino alla data della decisione dei ricorsi pendenti innanzi al T.A.R. Lazio;

Considerato che, con sentenza n. 333/07 del 17 gennaio 2007, il T.A.R. Lazio ha accolto, in parte, il ricorso della Playmat Station S.r.l., annullando, per l'effetto, il decreto 23 novembre 2005 «laddove dispone il mantenimento della concessione in capo alla controinteressata» Bingomatica S.r.l.;

Considerato che la medesima sentenza n. 333/2007 ha respinto il motivo di ricorso concernente la brevità dei termini assegnati nel suddetto decreto 23 novembre 2005 per il rinnovo della cauzione provvisoria e per l'approntamento della sala al collaudo, in quanto «la stessa ricorrente deve ammettere che i termini *de quibus* sono non già giugulatori, bensì corrispondenti a quelli previsti dal bando, di per sé non irragionevoli o eccessivamente stretti. Non coglie il segno, per il Collegio, la censura per cui tali termini potevano avere senso soltanto per gli originari concessionari del 2001 e non per la situazione della ricorrente, definitasi soltanto cinque anni dopo, in quanto il progetto della sala è stato da essa presentato in una con l'offerta, onde essa si trova nella medesima situazione di partenza di tutti gli altri concessionari. È appena il caso di osservare che la ricorrente, la quale peraltro ha goduto del termine dilatorio tra la sospensione cautelare dell'atto impugnato e la presente sentenza, ben può chiedere all'AAMS, ove vi siano i presupposti colà indicati e pagandone la prescritta penale, l'applicazione in suo favore del beneficio ex art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»;

Considerato che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2521/2007 del 15 maggio 2007, ha respinto l'istanza di sospensione proposta dalla Playmat Station S.r.l. avverso la suindicata sentenza n. 333/07, nella parte in cui il T.A.R. Lazio non ha accolto la richiesta di annullare l'assegnazione, di cui al decreto 23 novembre 2005, del termine di centocinquanta giorni per l'approntamento della sala-bingo al collaudo da parte dell'Amministrazione;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del suddetto bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto 11 luglio 2001, nonché del decreto 23 novembre 2005, la Playmat Station S.r.l. era tenuta ad approntare la sala per il collaudo entro il termine di centocinquanta giorni decorrente dalla data di comunicazione ufficiale di aggiudicazione, la quale è stata effettuata con il decreto direttoriale 23 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 29 novembre 2005 e che tale termine, al netto del periodo di sospensione indicato nella sentenza n. 333/07, è scaduto il 9 marzo 2007;

Considerato che il termine sopraindicato è perentorio, in quanto previsto a tutela dell'interesse erariale e di quello economico dei soggetti controinteressati;

Considerato che la Playmat Station S.r.l. non ha provveduto né a prestare idonea e rinnovata cauzione provvisoria nei termini perentori di cui all'art. 1, comma 2, del sopraindicato decreto direttoriale 23 novembre 2005, termini che sono stati confermati dalla richiamata sentenza n. 333/07, né a richiedere l'esecuzione, da parte dell'Amministrazione, delle operazioni di collaudo della sala da destinare al gioco del bingo entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dell'aggiudicazione

che, al netto del periodo di sospensione cautelare indicato nella sentenza n. 333/07 del T.A.R. Lazio, è scaduto il 9 marzo 2007, né ha provveduto a richiedere la proroga di tale termine ai sensi dell'art. 52, comma 48, della legge n. 448/2001;

Considerato che, a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari dell'Amministrazione in data 15 marzo 2007, è stato accertato, anche con rilievi fotografici, che la sala non era stata approntata al collaudo da parte dell'Amministrazione;

Considerato che, per i sopraindicati motivi, l'Amministrazione ha avviato il procedimento di decadenza della Playmat Station S.r.l. dall'assegnazione della concessione, dandone comunicazione con nota n. 2007/9217/giochi/BNG del 19 marzo 2007, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Considerato che la Playmat Station S.r.l., con lettera del 26 marzo 2007, ha chiesto che il suddetto procedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione fosse revocato ovvero concluso con conferma della concessione ed ha avanzato espressa richiesta affinché fosse dichiarata l'interruzione del decorso dei termini assegnati per l'approntamento della sala o, in subordine, venisse concessa la proroga prevista per legge;

Considerato che, con lettera n. 2007/11898/giochi/BNG del 5 aprile 2007, tale istanza non è stata accolta per i motivi indicati nella lettera stessa;

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. 97020 del 12 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in merito all'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione alla Playmat Station S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

1. La Playmat Station S.r.l. è decaduta dall'assegnazione della concessione del bingo di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2005, in quanto non ha provveduto:

a presentare idonea e rinnovata cauzione provvisoria nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 29 novembre 2005;

ad approntare la sala-bingo e, di conseguenza, a richiederne il collaudo da parte dell'Amministrazione, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni decorrenti dalla menzionata data di pubblicazione del decreto 23 novembre 2005, al netto del periodo di sospensione indicato nella sentenza n. 333/07 del T.A.R. Lazio, termine per il quale non ha richiesto il differimento, ai sensi dell'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

2. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 12 ottobre 2007

Il dirigente: ZARRILLI

07A08921

DECRETO 17 ottobre 2007.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 16 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.177 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,00% con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Abn Amro Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, JP Morgan Securities, Monte dei Paschi di Siena Capital Services, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 5.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° agosto 2007;

scadenza: 1° agosto 2039;

tasso di interesse: 5,00% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 23 ottobre 2007;

dietimi d'interesse: ottantatre giorni (dal 1° agosto 2007 al 23 ottobre 2007);

prezzo di emissione: 99,98%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,25% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2039, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle

«componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Abn Amro Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, JP Morgan Securities, Monte dei Paschi di Siena Capital Services.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 23 ottobre 2007 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 5,00% annuo lordo, per ottantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II», in contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 23 ottobre 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 6.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 7.

La dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09072

DECRETO 23 ottobre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 60.887 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 30 aprile 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «Specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono

escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere

inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 ottobre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-

tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09197

DECRETO 23 ottobre 2007.

Emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro a cinquantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 22 marzo 2007, n. 29804 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 30 marzo 2007 e scadenza 27 dicembre 2007;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 60.887 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2007 l'emissione di una terza tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 57 giorni, con godimento 30 marzo 2007 e scadenza 27 dicembre 2007, di cui al proprio decreto del 22 marzo 2007 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16

del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 ottobre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09198

DECRETO 23 ottobre 2007.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate alla Norvegia, millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate alla Norvegia, millesimo 2007;

Visti i verbali della Commissione dei prezzi, n. 58, in data 8 maggio 2007 e n. 60, dell'11 ottobre 2007, concernenti i costi da riconoscere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la produzione e la vendita delle suddette monete;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e i prezzi di vendita delle sopra indicate monete e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate alla Norvegia, millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 24 ottobre 2007.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1 è stabilito in € 100.000,00 pari a n. 2.000 pezzi di cui n. 1.400 in confezione e n. 600 in capsula.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 25 aprile 2008, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 0685083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi, 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT Poso IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità: € 480,00;

da 101 a 500 unità: € 470,40.

Le monete in capsula possono essere cedute per un quantitativo minimo di n. 250 pezzi applicando lo sconto del 5%.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'eventuale quantitativo di monete in confezione non venduto entro il 25 aprile 2008, può essere incapsulato e ceduto alle condizioni previste per le monete in capsula, se richiesto entro i termini stabiliti all'art. 3.

L'eventuale quantitativo di monete in capsula non venduto entro il 25 aprile 2008, può essere confezionato e ceduto alle condizioni previste per le monete in confezione, se richiesto entro i termini stabiliti all'art. 3.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A09203

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 agosto 2007.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ ANIMALE E FARMACO VETERINARIO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE, del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/757/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Considerato che fin dal 1991 l'Istituto zoprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in quanto sede del Centro di referenza nazionale per le pesti suine, ha avuto l'incarico di allestire scorte di antigene del virus della peste suina classica e di vaccino per affrontare eventuali situazioni di emergenza;

Considerato che ogni anno viene emanato un apposito decreto nel quale vengono stabiliti i quantitativi di antigene e di vaccino che il Ministero della salute acquista come proprie scorte;

Considerato che negli ultimi anni la cifra a disposizione per l'acquisto di dette scorte si è andata sempre progressivamente riducendo al punto da non coprire più la somma necessaria all'acquisto delle dosi di vaccino necessarie a fronteggiare un'eventuale emergenza, in rapporto al patrimonio suinicolo nazionale;

Resosi pertanto necessario uno stanziamento d'emergenza per l'acquisto di 500.000 dosi di antigene, imme-

diatamente trasformabile in vaccino (la suddetta quantità deriva da una valutazione presentata dallo stesso Centro di referenza);

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino contro la peste suina classica.

È incaricato della produzione di vaccino contro la suddetta malattia l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 374.900 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato del Ministero della salute.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto trasformando 203.000 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2005 e 171.000 dosi dì antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2006.

Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 5100, art. 12, del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2007.

Art. 2.

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la suddetta malattia l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 500.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.

L'onere derivante dall'acquisto grava sul capitolo 5390 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2007.

Art. 3.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, modificato con decreto ministeriale 23 gennaio 2007.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della salute impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 4.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2007

Il direttore generale: FERRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 235

07A09007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge n. 296/2006, in favore dei dipendenti della società Carrozzeria Bertone Spa di Grugliasco. (Decreto n. 41825).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo intervenuto, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 giugno 2007, alla presenza del Ministro on. Cesare Damiano, col il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentata dall'azienda individuata dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni — dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Ministro on. Cesare Damiano, in data 4 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 1380 dipendenti della società Carrozzeria Bertone S.p.a. (Torino), unità di Grugliasco (Torino).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 12.719.460,00.

Pagamento diretto: No.

Art. 2.

In base all'accordo raggiunto in data 27 giugno 2007 l'identità numerica degli interessati di cui all'art. 1 del presente decreto potrà essere soggetta, durante l'intero periodo di trattamento, a mutamenti dovuti al distacco temporaneo di parte dei lavoratori presso le società Mac e Pininfarina che eventualmente ne facciano richiesta.

Art. 3.

Sarà effettuato un monitoraggio trimestrale per la verifica di eventuali cambiamenti dell'impegno di spesa che saranno oggetto di nuovi provvedimenti.

Art. 4.

L'onere complessivo pari ad euro 12.719.460,00 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A08944

DECRETO 5 ottobre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 23 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Vista la nota datata 14 marzo 2007 con la quale il sig. Massimo Gaspari ha rassegnato le proprie dimissioni in seno alla commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno, in qualità di rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori;

Constatata l'indisponibilità dell'Unione provinciale agricoltori stessa a designare un proprio rappresentante;

Decreta:

La sig.ra Anna Rita Pignoloni, è nominata componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno, quale rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 5 ottobre 2007

Il direttore: Ricci

07A08934

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marrone di Combai», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 30 gennaio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione Marrone di Combai, il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 66510 del 6 novembre 2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dell'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Marrone di Combai l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl, ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Marrone di Combai conformemente allo schema tipo di controllo:

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 28 settembre 2007;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Marrone di Combai, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 gennaio 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto

delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Marrone di Combai, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 30 gennaio 2007 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Marrone di Combai, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Marrone di Combai da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Marrone di Combai anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Marrone di Combai rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2007, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08899

DECRETO 5 ottobre 2007.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Marrone del Mugello;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 1° ottobre 1999, con il quale l'organismo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Marrone del Mugello;

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° ottobre 2002;

Visto il decreto 2 dicembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 29 gennaio 2003;

Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 2 dicembre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 aprile 2003;

Visto il decreto 9 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002 e 8 aprile 2003 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 agosto 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è stata ulteriormente prorogata fino al rinnovo al predetto organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta Marrone del Mugello la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, in sostituzione di A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta Marrone del Mugello conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Marrone del Mugello;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 28 settembre 2007;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Marrone del Mugello, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicem-

bre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Marrone del Mugello, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta Marrone del Mugello, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta Marrone del Mugello, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta Marrone del Mugello rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

L'organismo A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica, dovrà rendere disponibile alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze la documentazione inerente il controllo della indicazione geografica protetta Marrone del Mugello, svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08900

DECRETO 5 ottobre 2007.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Molfetta al «CO.GE.MO. La disfida di Barletta».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2 comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale lº dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Molfetta - «La disfida di Barletta» (in sigla CO.GE.MO. La disfida di Barletta) - ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Molfetta - «La disfida di Barletta» - per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta è di n. 12 il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, giusta il contenuto del decreto ministeriale 24 ottobre 2001;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Molfetta è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Molfetta - «La disfida di Barletta» - giusta decreto ministeriale in data 7 agosto 2001;

Considerato che al suddetto Consorzio - con sede a Barletta, in via S. Donato, 109 - aderiscono attualmente n. 7 soci titolari di 7 imprese, ciascuna proprietaria di imbarcazione autorizzata alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica;

Considerato che per le restanti n. 5 unità, di cui n. 3 armate dalla Cooperativa S. Cataldo e n. 2 dalla Cooperativa Santa Maria, giusta nota n. 12/23426 del 24 novembre 2006 della Capitaneria di Porto di Molfetta, sono da conteggiare, in effetti, n. 2 imprese ai fini del Consorzio;

Considerato che per le complessive n. 12 unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta il numero complessivo delle imprese di pesca è attualmente n. 9 di cui n. 7 aderenti al Consorzio e, pertanto, è salva la percentuale del 75% del totale delle imprese autorizzate nel medesimo Compartimento marittimo alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica di cui ai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 citati nelle premesse;

Valutato che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi con l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio circa il prelievo in relazione alle risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che in merito al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito

del Compartimento marittimo di Molfetta, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Molfetta - «La disfida di Barletta» (in sigla «CO.GE.MO. La disfida di Barletta»), cui attualmente aderiscono n. 7 soci ciascuno titolare di impresa, per un numero superiore al 75% delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale Compartimento.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «CO.GE.MO. La disfida di Barletta» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «CO.GE.MO. La disfida di Barletta» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Molfetta, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo della risorsa molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il «CO.GE.MO. La disfida di Barletta», in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «CO.GE.MO. La disfida di Barletta», così come formalizzate, sono obbligatorie per tutte le unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica operanti nel Compartimento marittimo di Molfetta comprese le unità delle imprese che non aderiscono al Consorzio.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal «CO.GE.MO. La disfida di Barletta» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di Molfetta.

Art. 6.

1. Il «CO.GE.MO. La disfida di Barletta» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta, il «CO.GE.MO. La disfida di Barletta» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il «CO.GE.MO. La disfida di Barletta» è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Molfetta, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura eventuali casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi, che possono comportare la revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: ABATE

07A08951

DECRETO 10 ottobre 2007.

Cancellazione di alcune varietà di specie di piante ortive dai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte al registro nazionale le varietà indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Considerato che per le varietà indicate nel dispositivo sono state richieste le cancellazioni dai registri nazionali da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2007, ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le varietà sotto elencate, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	Codice Sian	Varietà	DM di iscrizione	DM ultimo rinnovo
Carota	825	Fiumicino	21/06/1980	04/02/1999
Fagiolo nano	1385	Strike	20/06/1977	04/02/1999
Fagiolo nano	927	Filodoro	30/05/1987	23/12/1997
Fagiolo nano	959	Sfera bianca	30/05/1987	23/12/1997

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A09000

DECRETO 10 ottobre 2007.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di due varietà di pomodoro, iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo per le quali, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2007, ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, le varietà indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sotto elencate, iscritte ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è attribuita alla ditta Sementi Samoggia Società Agricola S.r.l. - Bologna:

Specie	Codice Sian	Varietà	DM di iscrizione	DM ultimo rinnovo
pomodoro	1983	Rosso Tovel	25/05/1980	09/01/2001
pomodoro	1265	Red Express	20/03/1981	18/02/2002

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A09001

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2007.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI - DIVISIONE V

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto l'avviso di avvio della procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di n. 53 cooperative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2007;

Preso atto che a seguito del suddetto avviso sono pervenute osservazioni riguardo alle cooperative Numistrum, Agrifor Service p.s.c., Centro Ambiente 2000, Ecomelandro p.s.c., Eco Transit Servizi Ecologici p.s.c. Cooperativa Regionale di garanzia per il finanziamento agli artigiani della Basilicata, aventi sede nella provincia di Potenza, da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990;

Tenuto conto, inoltre, che la società cooperativa consorzio di garanzia Cooperfidi di Potenza risulta essere stata sciolta con decreto della direzione generale per gli enti cooperativi - div V - n. 001 del 19 settembre 2006;

Ritenuto, per quanto esposto, che limitatamente alle cooperative sopra menzionate, non si debba procedere allo scioglimento ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Considerato, pertanto, che le stesse debbono essere escluse dall'allegato elenco di scioglimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

1	SOC.COOP. MAIELLA SERVICE	PALENA (CH)	ABRUZZO	02009360690	06/04/2002
2	SOC.COOP. COOPERATIVA PER LO SVILUPPO AGRICOLO	ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	ABRUZZO	00651350670	18/10/1986
3	SOC.COOP. ALBACOOP SERVIZI	ALBA ADRIATICA (TE)	ABRUZZO	00930190673	28/04/1988
4	SOC.COOP. GRAN SASSO FOOD	L'AQUILA	ABRUZZO	01511750661	03/03/2000
5	SOC.COOP. CONSORZIO MEDIO ADRIATICO	PESCARA	ABRUZZO	01389530682	10/06/1994
6	SOC.COOP. TIKANE COOP.VA SOCIALE	GIULIANOVA (TE)	ABRUZZO	01049630674	16/09/1999
7	SOC.COOP. FRATELLI VERI	FOSSACESIA (TE)	ABRUZZO	09185760691	26/09/2001
8	SOC.COOP. ITACA COOP.VA SOCIALE	PESCARA	ABRUZZO	01441880687	14/05/1996
9	SOC.COOP. IRIS	PESCARA	ABRUZZO	91032280686	23/08/1962
10	SOC.COOP. MAGNA CHARTA	PESCARA	ABRUZZO	01141060689	14/04/1986
11	SOC.COOP. COLLE GRECO	CASTELLI (TE)	ABRUZZO	00311040679	09/09/1980
12	SOC.COOP. ARCOBALENO	CERCHIO (AQ)	ABRUZZO	01259980660	24/08/1990
13	SOC.COOP. EDILIZIA S. GOTTARDO	POTENZA	BASILICATA	00127230761	09/02/1973
14	SOC.COOP. LEGNOFORM P.S.C.	TRICARICO (MT)	BASILICATA	01078440771	03/02/2003
15	SOC.COOP. LA NUOVA COOPERATIVA P.S.C.	POTENZA	BASILICATA	01403380767	20/10/1999
16	SOC.COOP. I FALCHI	PIETRAPERTOSA (PZ)	BASILICATA	01269900765	10/04/1996
17	SOC.COOP .IDEA POLLINO SOC.COOP.	SAN SEVERINO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01218680765	19/10/1995
18	SOC.COOP. BIOZOOTEK P.S.C.	TURSI (MT)	BASILICATA	01066530773	09/04/2002
19	SOC.COOP. EFFECI MULTIMEDIA P.S.C.	POLICORO (MT)	BASILICATA	01037100771	14/10/2000
20	SOC.COOP. S.ANTONIO	CROPANI (CZ)	CALABRIA	01613200797	27/11/1986
21	SOC.COOP. SAN GIORGIO SOC. COOP.	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02191340807	31/10/2002
22	SOC.COOP. ARIA P.S.C.	ROCCELLA JONICA (RC)	CALABRIA	90010930809	27/11/1999
23	SOC.COOP. CONFARTIGIANATI REGGIO CALABRIA DUE	MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)	CALABRIA	01125580801	27/10/1989
24	SOC.COOP. SOC.COOP. GIRASOLE P.S.C. SOCIALE	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	01514740800	09/01/1998
25	SOC.COOP. ALBA SOC.COOP. SOCIALE	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02288290808	23/06/2004
26	SOC.COOP TITAN P.S.C.	CROTONE	CALABRIA	02299320792	21/01/2000
27	SOC.COOP. LORETO	COSENZA	CALABRIA	00921290789	25/06/1971
28	SOC.COOP. CALABRIA TOURIST 2000 P.S.C	PEDACE (CS)	CALABRIA	01520310788	05/08/1987
29	SOC.COOP. ING.ECO P.S.C.	RENDE (CS)	CALABRIA	02207680782	23/06/1998
30	SOC.COOP. FREE LANCE	COSENZA	CALABRIA	02561160785	08/04/2003
31	SOC.COOP. C.E.S.A.C.	CAMPANA (CS)	CALABRIA	87002780788	27/03/1978
32	SOC.COOP. RAGGIO VERDE SOC. COOP. SOCIALE	CAROLEI (CS)	CALABRIA	02641960782	17/05/2004
33	SOC.COOP. ESPERIA COOP. SOCIALE	PAOLA (CS)	CALABRIA	02417440787	07/05/2001
34	SOC. COOP. FORMAN CONSULTING	CATANZARO	CALABRIA	02460630797	04/10/2001

35	SOC.COOP. TERRA NOSTRA	COSENZA	CALABRIA	02428110783	31/05/2001
36	SOC.COOP. EDILSILA P.S.C.	PETILIA POLICASTRO (KR)	CALABRIA	02088370792	16/09/1996
37	SOC.COOP. FO.SE COOP.	CATANZARO	CALABRIA	00889430799	08/01/1990
38	SOC.COOP. VITTORIA	LAMEZIA TERME	CALABRIA	02209450796	23/11/1998
39	SOC.COOP. VISORA	CONFLENTI (CZ)	CALABRIA	01691430795	17/01/1988
40	SOC.COOP. ERURO SECURITY MULTISERVICE	SIMERI CRICHI (CZ)	CALABRIA	02457430797	02/10/2001
41	SOC.COOP. CIVILTA' EVOLUTA	CATANZARO	CALABRIA	01935990794	02/12/1993
42	SOC.COOP. ASSOGIOVANI PARK	CATANZARO	CALABRIA	02249370798	16/03/1999
43	SOC.COOP. PINAKES	CATANZARO	CALABRIA	02513210795	19/03/2002
44	SOC.COOP. IRIS P.S.C.	CROTONE	CALABRIA	01052090790	10/10/2000
45	SOC.COOP. EDILCOOP CALABRIA	MONTEPAONE (CZ)	CALABRIA	02028940795	07/07/1995
46	SOC.COOP.ONDA BLU PESCATORI E VENDITORI	CATANZARO LIDO	CALABRIA	02277030793	15/10/1999

07A08946

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Logistic - Soc. coop. a r.l.», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 27;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Logistic - Soc. coop. a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita in data 30 gennaio 1998, con atto a rogito del notaio dott. Fabio Conte di Sedegliano, n. REA 139896, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Gioia Assunta, nata a Praia a Mare (Cosenza) il 5 febbraio 1973, con studio in Laino Borgo (Cosenza) a via Salvatore Mitidieri n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08996

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «La S. Angela - Società coop. di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Quarto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La S. Angela - Società coop. di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli) costituita in data 27 maggio 1981, con atto a rogito del notaio dott. Rotondano, n. REA 334642 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, con studio in San Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08997

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Domenico a r.l.», in Torre Annunziata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto e la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'pportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Domenico a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita in data 8 aprile 1977, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Desio, n. REA 353324 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Carlo Evangelista, nato a Capracotta (Isernia) il 28 ottobre 1968, residente in Torre del Greco (Napoli), via Ponza n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08998

DECRETO 9 ottobre 2007.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	DE.TI. P.S.C.	CECCANO (FR)	LAZIO	02266280607	28/11/2002
2	C.P.A. SERVIZI COOP.VA DI PRESTAZ. AUSILIARIA	ANAGNI (FR)	LAZIO	01988190607	28/05/1997
3	EDILCOOPERATIVA 2004 SOC.COOP. EDILIZIA	CASSINO (FR)	LAZIO	02329070607	25/02/2004
4	ELETTROPLASTIC P.S.C.	VILLA S.STEFANO (FR)	LAZIO	02307810602	30/09/2003
5	SETTECENTO P.S.C.	CECCANO (FR)	LAZIO	02294910605	12/05/2003
6	COOPERATIVA EDITORIALE CASSINO	CASSINO (FR)	LAZIO	02365760608	12/11/2004
7	COOPERATIVA SOCIALE SERVICESS	FONDI (LT)	LAZIO	02076060595	06/12/2001
8	EDILDELTA P.S.C.	LATINA	LAZIO	02086670599	28/01/2002
9	SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	POFI (FR)	LAZIO	01525260608	20/03/1985
10	T.D.P. P.S.C.	LATINA	LAZIO	02056680594	05/07/2001
11	M.I.E.L. P.S.C.	LATINA	LAZIO	01939310593	24/06/1999
12	SOC. COOP.VA EDILIZIA ALBA ELEONORA	LATINA	LAZIO	80004130599	27/11/1973
13	ART & MUSIC STUDIOS SOC. COOP. SOCIALE	SABAUDIA (LT)	LAZIO	02054410598	15/06/2001
14	P.T.E. PONTINA TRASPORTI EXPRESS P.S.C.	LATINA	LAZIO	02035270590	13/02/2001
15	CRISTAL P.S.C.	PONTINIA (LT)	LAZIO	02102170590	15/05/2002
16	XITE P.S.C.	LATINA	LAZIO	01918580596	30/12/1998
17	PI.CA. P.S.C.	LATINA	LAZIO	02123740595	15/11/2002
18	DE.CO.BRU. SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA (LT)	LAZIO	02149220598	27/03/2003
19	LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LAZIO	02037790595	08/03/2001
20	PROGRESSO E SVILUPPO SOC.COOP.VA	FONDI (LT)	LAZIO	02044220594	20/03/2001
21	L'AVVENIRE SOC.COOP.VA	PASTENA (FR)	LAZIO	01567580608	30/12/1985
22	NAUTILUS P.S.C.	MONTEFANO (MC)	MARCHE	01378480436	17/11/1999
23	COOP.DISTRIBUZIONE MANUTENZIONE SERVIZI D.M.S.	CHIVASSO (TO)	PIEMONTE	08077050014	30/10/2000
24	SOC.COOP. GRAMSCI	ORBASSANO (TO)	PIEMONTE	06719730019	24/05/1994
25	TEKNOCENTER P.S.C.	TORINO	PIEMONTE	02631530165	17/06/1998
26	AS.ER. ELECTRONIC P.S.C.	VOLPIANO (TO)	PIEMONTE	08367490011	22/01/2002
27	COOPERATIVA SOCIALE MATER SALVATORIS	CARMAGNOLA (TO)	PIEMONTE	06392740012	02/10/1992
28	CATERINA SOCIETA' COOPERATVA	TORINO	PIEMONTE	07308880017	21/03/1997
29	LA RINASCENTE COOPERATIVA	TORINO	PIEMONTE	08519420015	04/10/2002
30	COOPERATIVA SERVICE ITALIA SOCIETA' COOP.VA	TORINO	PIEMONTE	08182330012	01/03/2001
31	PADRE PIO 1997 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TORREMAGGIORE (FG)	PUGLIA	02266860713	30/09/1997
32	AZIENDA AGRICOLA SALENTINA P.S.C.	VEGLIE (LE)	PUGLIA	03741420750	17/09/2003
33	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ECO	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04211620721	13/02/1991

34	P.S.C. SOCIALE PADRE PIO	MOLA DI BARI (BA)	PUGLIA	05698280723	09/05/2001
35	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FOXTROT	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04211610722	14/02/1991
36	EDIL.OL.MAR. SOC.COOP.DI SERVIZIO,PRODUZ.E LAV.	BARI	PUGLIA	04291540724	08/11/1991
37	LABOR 2001 COOPERATIVA SOCIALE	BARI	PUGLIA	04970930725	02/12/1996
38	EDILIZIA BETA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04226830729	19/03/1991
39	D.C. ERRE GROUP P.S.C.	BARI	PUGLIA	05803280725	14/01/2002
40	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA S.NICOLA	ANDRIA (BA)	PUGLIA	03298940721	07/03/1985
41	NUOVA SOC.COOPERATIVA TEATRINCONTRO	BARI	PUGLIA	03852820723	15/03/1988
42	SMERALDO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04181110729	07/11/1990
43	COOP. SOCIALE COOP. SPORT ACTION SOC.COOP.	BARI	PUGLIA	05144460721	11/03/1998
44	EDIL APULIA SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAMURA (BA)	PUGLIA	04860320722	16/03/1996
45	ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BARI SOCIETA' COOP.	BARI	PUGLIA	01212290728	20/02/1980
46	L.C.P. LIBERA COOPERATIVA PULITORI SOC.COOP.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	04700300728	09/02/1995
47	COOPERATIVA PRODUTTORI CARNE BOVINA	ALTAMURA (BA)	PUGLIA	05228530720	16/09/1998
48	AGRICOLA SIMONE P.S.C.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	05206660721	30/07/1998
49	TORRE DELLA CERA SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04064060728	25/10/1989
50	TORRE DEL GALLO SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04100720723	19/01/1990

07A08999

DECRETO 18 ottobre 2007.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° settembre 2007, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 5,42%.

Roma, 18 ottobre 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

07A09074

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DECRETO 12 ottobre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa», in Roma, abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare denominazione in «Telos - Associazione italiana di psicoterapia comunicativa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 luglio 2006, con il quale l'istituto «Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza del 17 agosto 2007 con la quale il predetto istituto comunica che la nuova denominazione assunta dal gestore è «Telos - Associazione italiana di psicoterapia comunicativa» e contemporaneamente chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione dell'istituto in «Telos - Associazione italiana di psicoterapia comunicativa»;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 5 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa» abilitato con decreto in data 31 luglio 2006 ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Telos - Associazione italiana di psicoterapia comunicativa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08992

DECRETO 12 ottobre 2007.

Abilitazione, all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale - PerFormat», ad istituire e ad attivare nella sede di Navacchio di Cascina un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale - PerFormat» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Navacchio di Cascina (Pisa) via Giuntini n. 25, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007 trasmessa con nota prot. 404 del 5 settembre 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 5 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale - PerFormat» è abilitato ad istituire

e ad attivare nella sede principale di Navacchio di Cascina (Pisa) via Giuntini, 25, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08993

DECRETO 12 ottobre 2007.

Abilitazione, all'istituto «Centro Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata», ad istituire e ad attivare nella sede di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Centro Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Genova - via Cairoli, 8/6, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007 trasmessa con nota prot. 404 del 5 settembre 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 5 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Genova via Cairoli, 8/6, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08994

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del prefetto dott. Giulio Maninchedda a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2007, il prefetto a riposo dott. Giulio Maninchedda è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) fino al 30 giugno 2008.

07A09002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 ottobre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4288
Yen	164,86
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,239
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69730
Fiorino ungherese	250,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7017
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6840
Nuovo leu romeno	3,3614
Corona svedese	9,1677
Corona slovacca	33,466
Franco svizzero	1,6714
Corona islandese	85,46
Corona norvegese	7,6715
Kuna croata	7,3404
Rublo russo	35,4850
Nuova lira turca	1,7161
Dollaro australiano	1,5932
Dollaro canadese	1,3809
Yuan cinese	10,7274
Dollaro di Hong Kong	11,0747
Rupia indonesiana	12987,79
Won sudcoreano	1308,92
Ringgit malese	4,7986
Dollaro neozelandese	1,8958
Peso filippino	63,010
Dollaro di Singapore	2,0896
Baht tailandese	44,901
Rand sudafricano	9,6997

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A09196

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del regolamento (CE) 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il Manuale di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP nella gestione degli esercizi di macelleria redatto dalla Confraternità di S. Maria della Quercia dei macellai di Roma - Onlus (Piazza della Quercia, 27 - 00186 Roma - fax 06/6861418) è stato valutato conforme alle disposizioni del regolamento (CE) 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviato alla Commissione europea.

07A08988

MINISTERO DEI TRASPORTI

Designazione di «DNV - Modulo Uno S.c.a.r.l.», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri in data 4 ottobre 2007 DNV - Modulo Uno S.c.a.r.l. con sede in viale Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (Milano) è stata designata organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

L'organismo suddetto rilascia la certificazione di conformità. delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

La designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

07A08950

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Potassio Aspartato Monico»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2164 del 3 ottobre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: POTASSIO ASPARTATO MONICO, nelle forme e confezioni: «1 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 10 fiale da 10 ml; «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 10 fiale da 10 ml; «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 30 flaconcini da 100 ml; «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Venezia-Mestre - Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni:

«1 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 036938013 (in base 10), 13788X (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione e per uso orale;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.a., 30173 Venezia - Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: d,l-Aspartato di potassio g 1,711, pari a g 1,331 di acido aspartico e g 0,390 (10 mEq) di potassio;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml;

«3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 036938025 (in base 10), 137899 (in base 32);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.a., 30173 Venezia - Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: d,l-Aspartato di potassio g 5,133 pari a g 3,993 di acido aspartico e g 1,170 (30 mEq) di potassio;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml;

«3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 30 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 036938037 (in base 10), 13789P (in base 32);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.a., 30173 Venezia - Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: d,l-Aspartato di potassio mg 513,3 pari a mg 399,3 di acido aspartico e mg 117,0 (3 mEq) di potassio;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

«3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 250 ml - A.I.C. n. 036938049 (in base 10), 1378B1 (in base 32);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.a., 30173 Venezia - Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: d,l-Aspartato di potassio mg 513,3 pari a mg 399,3 di acido aspartico e mg 117,0 (3 mEq) di potassio;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: ipopotassiemie di qualsiasi origine. Iperammoniemie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 036938013 - «1 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 10 fiale da 10 ml;

classe: «C»;

A.I.C. n. 036938025 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 10 fiale da 10 ml;

classe: «C»;

A.I.C. n. 036938037 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 30 flaconcini da 100 ml;

classe: «C»;

A.I.C. n. 036938049 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 250 ml;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 036938013 - «1 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 10 fiale da 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036938025 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione e per uso orale» 10 fiale da 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036938037 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 30 flaconcini da 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036938049 - «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08969

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anival»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2160 del 3 ottobre 2007

Medicinale: ANIVAL.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano - codice fiscale n. 09674060158.

Variazione A.I.C.:

32.a Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'A.I.C.;

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito;

36.b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di altre forme farmaceutiche;

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti);

Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Sono autorizzate le modifiche del tipo «Umbrella variation» come di seguito specificato:

aggiunta dell'officina Reig Jofrè SA sita in Calle Jarama s/n - Poligono Industrial - Toledo (Spagna) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario (compresa applicazione di bollini ottici), controllo e rilascio dei lotti;

aggiunta della dimensione di lotto standard industriale da 336.000 compresse per l'officina Reig Jofrè;

modifica del processo di produzione del prodotto finito per l'officina Reig Jofrè: miscelazione degli eccipienti a granulometria diversa aggiunti in step diversi, miscelando più volte con tempi inferiori;

modifica della forma del blister per l'officina Reig Jofrè: 6 compresse/blister (2 blister);

modifica della specifica «spessore della compressa»: 7,20-7,80 mm per la compressa prodotta da Reig Jofrè,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036801013 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2161 del 3 ottobre 2007

Medicinale: ANIVAL.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano - codice fiscale n. 09674060158.

Variazione A.I.C.:

32.a Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'A.I.C.;

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito;

36.b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di altre forme farmaceutiche;

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Sono autorizzate le modifiche del tipo «Umbrella variation» come di seguito specificato:

aggiunta dell'officina Reig Jofrè SA sita in Calle Jarama s/n - Poligono Industrial - Toledo (Spagna) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario (compresa applicazione di bollini ottici), controllo e rilascio dei lotti;

aggiunta della dimensione di lotto standard industriale da 425.532 bustine per l'officina Reig Jofrè;

modifica del processo di produzione del prodotto finito per l'officina Reig Jofrè: miscelazione degli eccipienti attraverso un setaccio da 1 mm di luce, con imbustinamento e saldatura senza insufflazione di azoto;

modifica della forma del confezionamento primario per l'officina Reig Jofrè: 2 bustine accoppiate termosaldate per 6 coppie di bustine,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036801025 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08966-07A08967

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Abba»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2162 del 3 ottobre 2007

Medicinale: ABBA.

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte Della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova) - codice fiscale n. 00204260285.

Variazione A.I.C.:

32.a Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'A.I.C.;

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito;

36.b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di altre forme farmaceutiche;

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti);

Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Sono autorizzate le modifiche del tipo «Umbrella variation» come di seguito specificato:

aggiunta dell'officina Reig Jofrè SA sita in Calle Jarama s/n - Poligono Industrial - Toledo (Spagna) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario (compresa applicazione di bollini ottici), controllo e rilascio dei lotti;

aggiunta della dimensione di lotto standard industriale da 336.000 compresse per l'officina Reig Jofrè;

modifica del processo di produzione del prodotto finito per l'officina Reig Jofrè: miscelazione degli eccipienti a granulometria diversa aggiunti in step diversi, miscelando più volte con tempi inferiori;

modifica della forma del blister per l'officina Reig Jofrè: 6 compresse/blister (2 blister);

modifica della specifica «spessore della compressa»: 7,20-7,80 mm per la compressa prodotta da Reig Jofrè,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036816015 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08968

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Alter»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2173 del 5 ottobre 2007

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ALTER.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano - Codice fiscale n. 04483510964.

Variazione A.I.C.:

32.a Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'A.I.C.;

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito;

36.b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di altre forme farmaceutiche;

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche del tipo «Umbrella variation» come di seguito specificato:

aggiunta dell'officina Reig Jofrè SA sita in Calle Jarama s/n - Poligono Industrial - Toledo (Spagna) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario (compresa applicazione di bollini ottici), controllo e rilascio dei lotti;

aggiunta della dimensione di lotto standard industriale da 425.532 bustine per l'officina Reig Jofrè;

modifica del processo di produzione del prodotto finito per l'officina Reig Jofrè: miscelazione dei principi e degli eccipienti attraverso un setaccio da 1 mm di luce, con imbustinamento e saldatura senza insufflazione di azoto;

modifica della forma del confezionamento primario per l'officina Reig Jofrè: 2 bustine accoppiate termosaldate per 6 coppie di bustine.

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036944015 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2174 del 5 ottobre 2007

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ALTER.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano - Codice fiscale n. 04483510964.

Variazione A.I.C.:

32.a Modifica dimensione lotti del prodotto finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'A.I.C.;

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito;

36.b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di altre forme farmaceutiche;

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche del tipo «Umbrella variation» come di seguito specificato:

aggiunta dell'officina Reig Jofrè SA sita in Calle Jarama s/n - Poligono Industrial - Toledo (Spagna) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario (compresa applicazione di bollini ottici), controllo e rilascio dei lotti;

aggiunta della dimensione di lotto standard industriale da 336.000 compresse per l'officina Reig Jofrè;

modifica del processo di produzione del prodotto finito per l'officina Reig Jofrè: miscelazione degli eccipienti a granulometria diversa aggiunti in step diversi, miscelando più volte con tempi inferiori;

modifica della forma del blister per l'officina Reig Jofrè: 6 compresse/blister (2 blister);

modifica della specifica «spessore della compressa»: 7,20-7,80 mm per la compressa prodotta da Reig Jofrè.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036944027 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08970-07A08971

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xefo»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2176 del 5 ottobre 2007

Medicinale: XEFO.

Titolare A.I.C.: Nycomed Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Carducci, 125 - Edificio A - 20099 Sesto San Giovanni - Milano - Codice fiscale n. 04086080969.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029313032 - «30 compresse rivestite divisibili 8 mg; varia in:

A.I.C. n. 029313032 - «8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili.

A.I.C. n. 029313069 - «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml; varia in:

A.I.C. n. 029313069 - «8 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08972

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bezalip»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2177 del 5 ottobre 2007

Medicinale: BEZALIP.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11 - 20131 Milano - Codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024732012 - «200 mg compresse» 50 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 024732012 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione ««200 mg compresse» 50 compresse» (A.I.C. n. 024732012), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A08973

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diazemuls»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 2182 dell'8 ottobre 2007

Medicinale: DIAZEMULS.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sopra elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alpharma APS con sede legale e domicilio in Dalslandsgade n. 11 - DK-2300 Copenhagen S (Danimarca).

Confezione A.I.C. n. 028106021 - «10 mg/2 ml emulsione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

È ora trasferita alla società: Actavis Group HF con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur-Islanda.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08974

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Feiba»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2184 dell'8 ottobre 2007

Medicinale: FEIBA.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: FEIBA è modificata come di seguito indicata:

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 024744068 - «500 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject;

A.I.C. n. 024744070 - « 1000 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject;

a:

A.I.C. n. 024744068 - «500 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject;

A.I.C. n. 024744070 - «1000 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08975

Rettifica dell'estratto decreto n. 800.5/R.M.V./D1 del 7 febbraio 2003 di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mannitolo e Sorbitolo».

Con la determinazione di seguito specificata è annullato il decreto n. 800.5/R.M.V./D1 del 7 febbraio 2003 nella parte relativa alle revoche delle sottoindicate specialità medicinali, di cui viene quindi confermata l'autorizzazione:

Determinazione n. R.R.M.V./aD1/2007 del 10 ottobre 2007

Mannitolo e sorbitolo - Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese.

Confezioni:

«0,54%+2,7% sacca da 3.000 ml» - A.I.C. n. 029864016;

«0,54%+2,7% sacca da 5.000 ml» - A.I.C. n. 029864028.

Motivo della rettifica: errata individuazione della via di somministrazione delle confezioni sopraindicate (per irrigazione e non infusionale).

07A09025

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinomucil»

Con la determinazione aRSM - 73/2007-3010 del 4 ottobre 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: RINOMUCIL;

confezione: 031591011;

descrizione: 10 ml flacone spray nasale.

Ditta titolare A.I.C.: Zambon S.p.a., via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano).

07A09026

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione per metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoindicata, già titolare di marchio di identificazione per metalli preziosi di cui alle norme sopra citate, è decaduta dalla concessione per mancato rinnovo ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I responsabili dell'impresa medesima, risultando ad oggi inadempienti all'obbligo, previsto dal comma 9 del medesimo art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, di restituzione dei punzoni recanti l'impronta del marchio già in dotazione, sono stati formalmente diffidati in tal senso:

Marchio	Denominazione	Sede
44-PI	Casa dell'Orafo di Innocenti & C. S.a.s.	Via Tosco - Romagnola, 853, località San Frediano a Settimo - Cascina (Pisa)

Pertanto il segretario generale ha disposto la cancellazione della impresa predetta dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento del relativo marchio n. 44-PI.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione suddetto dal farne uso ed a restituirli alla Camera di commercio di Pisa.

07A09008

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Regolamento concernente le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento

Art. 1.

Spese di rappresentanza

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, è data facoltà all'Istituto nazionale di astrofisica di assumere a carico del proprio bilancio oneri connessi a:

1) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del presidente o suoi incaricati, del direttore amministrativo, dei direttori di strutture scientifiche periferiche con personalità o autorità estranee all'ente o di riunioni prolungate, ad adeguati livelli di rappresentanza;

2) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite, presso le unità funzionali dell'ente, di autorità, di membri di missioni di studio italiani o stranieri;

3) omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all'ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti dell'ente stesso;

4) cerimonie di apertura delle unità funzionali periferiche o di inaugurazioni di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuale rinfresco), alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'ente;

5) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici etc., a personalità italiane o straniere o a membri di delegazioni straniere, in visita all'ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'INAF.

Le spese di cui al precedente comma vanno poste a carico degli appositi capitoli di bilancio dell'Istituto nazionale di astrofisica riguardanti l'amministrazione centrale e le unità funzionali periferiche.

Art. 2.

Spese sostenute in occasione di congressi e convegni

In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde ed altri consimili manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali dell'ente, è data facoltà all'Istituto nazionale di astrofisica di assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti provenienti dall'interno o dall'esterno, escluse quelle di carattere personale.

Le citate spese di ospitalità potranno essere sostenute soltanto nel caso in cui esse derivino da consuetudine o da reciproco trattamento riservato ai rappresentanti dell'Istituto nazionale di astrofisica dagli omologhi enti stranieri ed italiani.

Le spese di cui al primo comma vanno poste a carico dei capitoli di bilancio sui quali vengono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle manifestazioni predette.

Art. 3.

Spese di funzionamento di organi collegiali

È data facoltà al Istituto nazionale di astrofisica di porre a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni o colazioni di lavoro assunte, in occasione di riunioni prolungate, dai componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti.

Le spese di cui al precedente comma vanno fatte gravare sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento dei predetti organi collegiali o delle unità funzionali.

Art. 4.

Provvedimenti e documentazione di spesa

I provvedimenti di impegno e di liquidazione delle spese indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3 vengono adottati dal presidente, dal direttore amministrativo o dai direttori delle strutture di ricerca dell'ente nell'ambito delle rispettive competenze e devono essere motivati e recare in allegato la documentazione giustificativa inerente.

07A08922

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Avetrana

La giunta della regione Puglia con atto n. 1539 del 2 ottobre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Avetrana, adottata con delibera di C.C. n. 13 del 12 aprile 2001.

07A09004

Modifiche al regolamento edilizio del comune di Altamura

La giunta della regione Puglia con atto n. 1538 del 2 ottobre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, le modifiche al regolamento edilizio del comune di Altamura, adottate con deliberazione di C.C. n. 136/1999.

07A09005

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-249) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.